



ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI"

Via prof. E.Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia

Circolare: 8

Lipari, 24.09.2018

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Amministrativi
Ai Genitori degli alunni
Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria)
S E D E

Oggetto: Ingressi, uscite, ritardi, anticipi e vigilanza - Direttiva del Dirigente Scolastico su responsabilità ed obblighi del personale docente, ATA e delle famiglie e gli alunni.

Così come informato il Collegio dei docenti nella seduta del 07.09 u.s. e il Consiglio di istituto nella seduta del 03.10.2017, è necessario evidenziare responsabilità e modalità di organizzazione in merito a vigilanza sugli alunni nel tempo-scuola durante il quale essi sono affidati all'Istituzione stessa.

PREMESSA

Si premette innanzi tutto che, seppure varia e abbondante, non esiste una normativa chiara e uniforme in materia. Ma risulta evidente che esiste invece la necessità di produrre, anche in considerazione dello specifico territoriale e culturale, una regolamentazione delle responsabilità e dell'organizzazione interna che rendano esplicite le forme, i modi e la condivisione di gestione della vigilanza nel contesto di questa Istituzione scolastica.

Da questo punto di vista, in relazione specificatamente ai tempi di entrata e uscita degli alunni dalle lezioni, si fa riferimento innanzi tutto all'art. 1218 c.c. in merito alla responsabilità contrattuale dell'Istituzione scolastica, e quindi all'art. 2048 in merito alla *culpa in educando* (a carico dei genitori) e *culpa in vigilando* (a carico del personale scolastico). I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi. Devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza. Nella stessa misura genitori e personale scolastico condividono, nei tempi a cui sono rispettivamente affidati a loro gli alunni, il dovere di vigilanza sul minore che è ancorato all'indole e all'educazione, nel senso che entrambe devono essere tanto più elevate quanto minore è l'educazione impartita, e si attenua man mano che egli cresca di età.

Il D.Lgs 165/2001 indica tra i doveri del Dirigente scolastico il porre in atto adeguate misure organizzative in merito.

Il C.C.N.L.Scuola 2006/2009, ex art. 29, indica tra i doveri del personale insegnante l'obbligo di trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e di assistere gli alunni affidati per orario di servizio alla loro uscita.

La Tabella A – Profilo ATA del C.C.N.L.Scuola 2006/2009 indica come il personale scolastico (collaboratori scolastici) ha l'obbligo, tra l'altro, di accogliere e sorvegliare gli alunni immediatamente prima l'inizio delle lezioni e immediatamente dopo la fine delle stesse e durante la ricreazione.

La Cassazione ha più volte ribadito che devono essere le modalità organizzative della scuola a stabilire l'esercizio della vigilanza sugli alunni, nel tempo in cui essi le sono affidati. Coniugando così la giurisprudenza esistente con una ragionevole considerazione del grado di maturità e autonomia degli alunni, anche in relazione alla loro età anagrafica, si può sensatamente prevedere come concreta l'opportunità che l'alunno, almeno a partire dalla scuola secondaria di 1° grado, possa rientrare a casa autonomamente, specie qualora l'abitazione si trovi in prossimità del plesso scolastico e che l'alunno sia in grado di raggiungerla con coscienza e responsabilità; ovviamente tale soluzione dovrà tenere conto che, avuto riguardo all'età in relazione all'educazione impartita e al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extra-familiare.

È utile altresì considerare lo storico delle modalità attivate da questa Istituzione nello specifico di questo territorio e condivise con le famiglie degli alunni, che per quanto riguarda in particolare la fascia d'età sopra indicata, ha evidenziato nel tempo come siano spesso già gli stessi genitori a desiderare maggiore autonomia per i propri figli proprio per favorire un più efficace consolidamento del processo di responsabilizzazione, che a sua volta stimola l'autostima e la sicurezza di sé, rafforza le relazioni col contesto ambientale, potenzia le occasioni di incontro e socializzazione al di fuori dell'ambiente scolastico tra coetanei e, in generale, tra compagni di scuola, ecc... (Rif. in proposito lo studio: *Children's Independent Mobility in Italy*, a cura dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Consiglio Nazionale delle Ricerche; Agosto 2011).

Alla luce di quanto sopra esposto nella presente premessa, si dispone di integrare a partire dalla data odierna il Regolamento di istituto (Piano dell'Offerta Formativa di Istituto, Parte Quinta – I Regolamenti di Istituto, già al sito di istituto www.iclipari.gov, in particolare art. 6, cc.14, 15,16) con le seguenti ulteriori precisazioni operative.

La presente circolare costituisce comunque disposizione di servizio: il personale in indirizzo è tenuto a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

1.) La responsabilità dei docenti.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la sua uscita dalle pertinenze del plesso che frequenta. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* a carico eventuale del personale scolastico deriva, infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- *risulta essere presente al momento dell'evento;*
- *dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.*

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (rif.: *artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980*).

Si evidenzia che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, il **docente deve scegliere prioritariamente la vigilanza.**

2.) Entrata e uscita degli alunni dalla scuola.

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità**. Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria:

- All'entrata gli alunni sono accompagnati dai genitori all'ingresso della scuola.
- In caso di ritardo il genitore ha sempre e comunque l'obbligo di giustificare al docente in aula il motivo del ritardo; il docente in aula, a sua volta, ha l'obbligo di indicare il ritardo sul registro di classe che verrà registrato come tempo di assenza dalle lezioni.
- All'uscita possono essere ritirati all'ingresso, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
- Per gestire adeguatamente i casi eventuali di uscita anticipata dell'alunno per ragioni personali, i genitori sono pregati di compilare l' **apposita delega scritta (allegato 1)** solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando l'apposito modulo e riconsegnandolo all'insegnante di classe; a sua volta l'insegnante di classe tratterà copia del modulo (**allegato 1**) compilato, consegnando gli originali agli uffici di segreteria che provvederà a conservarli nei rispettivi fascicoli personali degli alunni.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- **I collaboratori scolastici, hanno l'obbligo di coadiuvare i docenti nella vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.**

Scuola Secondaria di I° grado:

- Gli alunni vengono generalmente accompagnati e ritirati dai genitori all'ingresso della scuola.
- A loro volta gli insegnanti in orario di servizio (prima e ultima ora) accolgono all'ingresso e accompagnano all'uscita gli alunni, coadiuvati dal personale collaboratore scolastico.
- In considerazione di quanto recita l'art. 19-bis della legge 172 del 04.12.2017, recante " Disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici" è possibile che gli alunni della scuola secondaria di 1° effettuino in maniera autonoma l'uscita dalla scuola al termine delle lezioni, previa sottoscrizione e consegna alla scuola dell'apposita *Autorizzazione per l'uscita autonoma da scuola (allegato 3)*, con la quale i genitori esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, così come disciplinato dalla predetta L. 172/2017.
- **In caso di ritardo** il genitore ha sempre e comunque l'obbligo di giustificare al docente in aula il motivo del ritardo; il docente in aula, a sua volta, ha l'obbligo di indicare il ritardo sul registro di classe che verrà registrato come tempo di assenza dalle lezioni. Si precisa che l'alunno verrà accolto in aula se il ritardo non supera i 15 minuti dall'inizio delle lezioni; oltre i 15 minuti l'alunno verrà accolto in classe a partire dall'ora successiva rimanendo nel frattempo sotto la sorveglianza del personale collaboratore scolastico. **In ogni caso si precisa che il ritardo, anche se contenuto entro i 15 minuti iniziali, deve essere sempre e comunque giustificato dalla famiglia.**
- **In caso di uscita anticipata**, il genitore deve personalmente ritirare il proprio figlio presentandosi al personale scolastico in servizio (collaboratori scolastici e/o personale di segreteria) e fornendo motivata giustificazione; nel caso eventuale che i genitori fossero nell'impossibilità di ritirare personalmente i propri figli, gli stessi sono pregati di compilare l' **apposita delega scritta (allegato 1)** indicando solo persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando l'apposito modulo e riconsegnandolo all'insegnante di classe (coordinatore); a sua volta l'insegnante di classe tratterà copia del modulo (**allegato 1**) compilato, consegnando gli originali agli uffici di segreteria che provvederanno a conservarli nei rispettivi fascicoli personali degli alunni.
- In caso di **occasionale impossibilità** di un alunno a rientrare autonomamente alla propria abitazione, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere all'accompagnamento; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del personale in servizio. **Il collaboratore scolastico in servizio è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.** Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di

rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;

- In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- **I collaboratori scolastici, hanno l'obbligo di coadiuvare i docenti nella vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.**

3.) Vigilanza durante l'intervallo. Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- *gli alunni svolgeranno l'intervallo nelle rispettive classi sotto la sorveglianza dei docenti in servizio;*
- *essi potranno recarsi ai servizi a piccoli gruppi, con l'autorizzazione degli insegnanti, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli e nei corridoi di affaccio della propria aula;*
- **i collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l'utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto;**
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi

4.) Uscita degli alunni dalla classe. I docenti, per ovvii motivi di controllo e sicurezza delle aree dedicate ai servizi igienici e per evitare inutili e rischiosi assembramenti, autorizzano gli alunni ad uscire dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre **uno alla volta (eventualmente è concessa l'uscita contemporanea se gli alunni che la richiedono sono un maschio e una femmina, in considerazione che utilizzano servizi igienici distinti)**, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

I collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l'utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto;

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.**

Allo stesso modo **si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica: come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, altro.** Per queste necessità i docenti, programmando eventuali fabbisogni per tempo (almeno un giorno prima) si rivolgeranno al personale ausiliario.

5.) Cambio dell'ora. Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico, incaricato, oltre alla sorveglianza, di far mantenere l'ordine, la pulizia e di fare in modo che non siano arrecati danni alle suppellettili scolastiche. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.** Le classi manterranno l'ordine, nell'attesa dell'altro insegnante, per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

6.) Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Si sottolinea che la **vigilanza** sugli alunni va esercitata **24 ore su 24**. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

1. *la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;*
2. *tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;*
3. *in caso estremo, il rientro anticipato.*

È compito dei genitori all'inizio dell'anno scolastico, con particolare riguardo alle uscite didattiche e alle visite guidate sul territorio locale, compilare, sottoscrivere e consegnare all'insegnante di classe (coordinatore) il modulo di **Autorizzazione annuale uscite sul territorio (allegato 2)**

7.) Assenza improvvisa dei docenti. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico, che è tenuto alla vigilanza temporanea della classe.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.

8.) Solo per la scuola secondaria di I grado. In caso di preavviso di almeno 24 ore di assenza del docente della I e/o ultima ora, il responsabile di plesso provvede a comunicare alle famiglie l'entrata posticipata o l'uscita anticipata della classe.

9.) Assenze brevi docenti. Il docente che si assenta dovrà avvisare sia **1.) la segreteria**, che provvederà a comunicarlo al plesso e sia **2.) il responsabile di plesso** direttamente. Il responsabile del plesso provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

10.) Vigilanza uso laboratori, Lim, Tablet, e palestra. L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente.

I docenti sono responsabili del corretto uso delle attrezzature tecnologiche presenti nelle aule e devono vigilare durante la loro presenza in classe affinché gli alunni non li utilizzino in modo non idoneo.

I docenti di educazione fisica devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei.

Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni pericolose.

11.) Collaboratori scolastici. Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il **dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

In particolare, la Tabella A – Profili d'area del personale ATA – Area A (CCNL Scuola 2006/2009), individua per il personale collaboratore scolastico, tra l'altro le seguenti mansioni: (...)

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico (...); di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza (...), di custodia e

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.”

Alle presenti disposizioni sono allegati i relativi moduli per la presentazione delle istanze di disponibilità da parte delle famiglie (**allegato 1**: delega al ritiro/consegna dell'alunna/o; **allegato 2**: autorizzazione annuale uscita didattica sul territorio; **allegato 3**: autorizzazione per l'uscita autonoma da scuola).

Eventuali ratifiche e/o integrazioni a valere sul regolamento di istituto, possono essere formalizzate nel corso delle prossime sedute di Collegio docenti e di Consiglio di istituto.

In ogni caso fino a quel momento le presenti disposizioni devono essere comunque considerate operative ai sensi del d.lgs 165/2001.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Renato CANDIA